

APPELLO 2006/17

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente); Giorgio Ballerini Giacometti, Gianfranco Lodoli, Osvaldo Magnaghi, Eugenio Torre (membri effettivi); Giuseppe Russo, Adolfo Villani (membri supplenti) e con Marco Alberti, Fabio Donadono, Sergio Pepe e Nicola Vescia uditori, ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto da ITA 2060, Classe Dinghy 12,' avverso la decisione del Comitato per le Proteste della regata nazionale della Classe Dinghy 12' organizzata a Salò il 10 e 11 Giugno 2006 che lo squalificava per infrazione alla regola 31.1.

Si premette che alla 2a *boa* di bolina durante la 2a prova, le barche ITA 1468 e ITA 2060 navigavano entrambe *mura a dritta*, con ITA 2060 interna; ITA 2060 toccava la *boa* nell'intento di superare ITA 1468. Nonostante gli avvisi di ITA 1468, ITA 2060 continuava la regata senza autopenalizzarsi, ritenendo di aver commesso l'infrazione per responsabilità di ITA 1468.

Il protestante ITA 1468 nel modulo di protesta presentato ed agli atti dichiarava di aver informato ITA 2060 al momento dell'incidente, gridando : "hai toccato la *boa* fai il 360".

La protesta in fase d'udienza era considerata valida ed il Comitato squalificava ITA 2060 per infrazione alla regola 31.1.

Si appellava nei termini ITA 2060 richiedendo:

- l'annullamento della decisione per violazione della regole 61.1(a) e 63.5;
- o, in alternativa, di rimandare il caso al 1° grado affinché fosse fatto un più completo accertamento dei fatti accaduti a detta *boa*, ove al momento dell'incidente vi erano 4 barche, e fosse acquisita la testimonianza di quest'ultime.

Ha inviato le sue osservazioni il Presidente del Comitato per le Proteste asserendo:

a) che il protestante in udienza ha confermato di avere gridato "protesto" alla prima occasione subito dopo l'incidente e che ITA 2060 non ha sollevato alcuna eccezione;

b) che il protestato ITA 2060 ha toccato la *boa*, sia per sua ammissione, sia per denuncia di ITA 1468 e che il diagramma presentato da questi, ove si evince che ITA 2060 ha toccato la *boa* pur avendo lo spazio per manovrare, è stato accettato;

e) che la presunta infrazione di ITA 1468, che avrebbe costretto ITA 2060 a toccare la *boa*, non è stata confermata da alcun teste e non si è potuto stabilire senza ragionevole dubbio se vi fu infrazione ad una regola da parte del protestante;

d) che aveva destato stupore nel Comitato il fatto che ITA 2060 pur avendo toccato la *boa* non si fosse autopenalizzato e non avesse presentato protesta contro la barca che lo avrebbe costretto contro la *boa*.

ITA 1468 presentava a sua volta le proprie osservazioni, confermando quanto depresso in udienza. Non inviava memoria finale ITA 2060.

Il Presidente del CpP, su successiva richiesta della Giuria di Appello, inviava ulteriore memoria precisando che in sede d'udienza nessuna obiezione fu sollevata da ITA 2060 sulla validità della protesta e dichiarava che il CpP si convinse che, in occasione della infrazione, ITA 1468 gridò al protestato la frase riportata sul modulo e poi, avvedutasi che ITA 2060 non intendeva autopenalizzarsi, gridò: "allora ti protesto"; ed aggiungeva che alla domanda: "è stato gridato protesto alla prima ragionevole occasione?" fu data risposta affermativa.

Tutto ciò premesso la Giuria d'Appello deve rilevare:

- che nel modulo di protesta ITA 1468 non dichiarò di aver pronunciato la parola "protesto" e che ogni diversa dichiarazione successiva della protestante, peraltro non dimostrata e neanche verbalizzata, non era sufficiente a modificare la dichiarazione iniziale di quest'ultima;

- che la giusta interpretazione della regola 61.1(a) detta che l'unica frase per legittimare l'intenzione di protestare è quella di gridare al momento dell'incidente, e non in un secondo tempo dopo aver osservato l'evolversi della situazione, la parola "protesto", di facile comunicazione e di agevole ricezione; e che infatti la Giuria di Appello, con indirizzo costante, ritiene valida l'espressione che contenga le parole "protesta" o "protesto", ma non altre frasi o parole.

Per questi motivi la Giuria d'Appello accoglie l'appello presentato da ITA 2060 e, annullata la squalifica di quest'ultima, ordina al Comitato Organizzatore della Regata Nazionale della Classe Dinghy 12', svoltasi in Salò il 10 e 11 giugno 2006, di apportare le necessarie modifiche alle classifiche di giornata e finali.

Così deciso in Rimini il 28 ottobre 2006

Estensore e Relatore

Osvaldo Magnaghi